



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 59 del 16/09/2020

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Dott. Franco Giuseppe Satta

Oggetto: **Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 del D.Lgs.vo n. 267/2000. Degrado igienico sanitario nell'unità immobiliare posta al piano terra del fabbricato sito in via Principessa Giovanna n. 20.**

IL SINDACO

VISTA la relazione di servizio prot. n. 27804/2020 del 28.08.2020, con la quale il personale di questo Ente ha accertato in data 26.08.2020, lo stato di elevato degrado igienico sanitario dell'unità immobiliare posta al piano terra del fabbricato sito in via Principessa Giovanna n. 20;

DATO ATTO che nella succitata relazione è stato accertato che:

- all'interno dell'immobile sono presenti ingenti quantità di rifiuti solidi urbani indifferenziati sparsi sul pavimento dello stesso e contenuti in sacchi di plastica, oltre a diversi rifiuti ingombranti;
- nel cortile di pertinenza sono presenti diversi sacchi di plastica nera, contenenti rifiuti di vario tipo, e vegetazione infestante che si sviluppa in modo incontrollato nello stesso;
- alcune lastre di fibrocemento, probabilmente contenenti amianto, poste a copertura dei corpi accessori dell'unità immobiliare ubicati nel cortile interno, risultano in parte danneggiate;

EVIDENZIATO dalla relazione di servizio sopraccitata, che per quanto descritto e accertato, ed in relazione agli aspetti di carattere igienico sanitario che ne potrebbero derivare anche a carico degli abitanti residenti nell'area, si rende necessaria l'emanazione di un'Ordinanza Sindacale che imponga ai proprietari dell'unità immobiliare in oggetto, l'immediato ripristino delle condizioni igienico sanitarie, mediante rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti, pulizia del cortile dalla vegetazione infestante e caratterizzazione delle lastre in fibrocemento danneggiate ed eventuale successiva rimozione e/o messa in sicurezza delle stesse;

CONSIDERATO che, a tutela della salute pubblica, risulta necessario ordinare l'immediato ripristino delle condizioni igienico sanitarie prescritte dalle vigenti normative in materia, mediante rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti rilevati nell'area;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

CONSIDERATO ALTRESI' che, a tutela della pubblica e privata incolumità, risulta necessario ordinare l'esecuzione della caratterizzazione delle lastre in fibrocemento al fine di appurare l'effettiva presenza di amianto, così da procedere successivamente alla rimozione e/o alla messa in sicurezza delle stesse;

VERIFICATO che l'unità immobiliare posta al piano terra del fabbricato sito in via Principessa Giovanna n. 20, identificata al Catasto Fabbricati al Foglio 5, Mappale 554, Subalterno 8 e Mappale 555, risulta di proprietà dei Signori:

- Estri Bruno, nato a Varese (VA) il 16.01.1953, deceduto in data 08.11.1999;
- Vidale Maria, nata a Marrubiu (OR) il 12.01.1937, deceduta in data 05.11.2012;

CONSIDERATO che l'unità immobiliare di cui all'oggetto risulta essere nella disponibilità dei Signori:

- Apicella Nicola, nato a Porto Torres (SS) il 06.01.1956;
 - Apicella Rosa, nata a Porto Torres (SS) il 28.09.1957;
 - Apicella Maria Giovanna, nata a Porto Torres (SS) il 17.04.1959;
- in qualità di figli ed eredi della defunta Vidale Maria;

VALUTATO che sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli per l'incolumità e la salute pubblica, ed a tutela dei residenti della via Principessa Giovanna;

CONSIDERATO che, la tempestività dell'intervento, finalizzato a non aggravare la situazione da tutelare, non ha consentito di dare la preventiva comunicazione agli interessati di avvio del procedimento a seguito della comunicazione ricevuta;

DATO ATTO che il presente provvedimento assolve altresì la formalità di comunicazione di cui alla Legge n. 241/1990 come modificata, per le successive fasi del procedimento;

ATTESA l'inderogabilità di dover procedere con provvedimento urgente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (TUEL);

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265/1934;

VISTA la Legge 27.03.1992 n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";

VISTO il D.M. 06.09.1994 "Norme e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della Legge 27.03.1992 n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego di amianto";

VISTO il D.Lgs.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 7 della Legge 07.08.1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo);

ORDINA

ai Signori:

- Apicella Nicola, nato a Porto Torres (SS) il 06.01.1956;
- Apicella Rosa, nata a Porto Torres (SS) il 28.09.1957;
- Apicella Maria Giovanna, nata a Porto Torres (SS) il 17.04.1959;

in qualità di figli ed eredi della defunta Vidale Maria, proprietaria dell'unità immobiliare posta al piano terra del fabbricato sito in via Principessa Giovanna n. 20, identificata al Catasto Fabbricati al Foglio 5, Mappale 554, Subalterno 8 e Mappale 555:

- di provvedere immediatamente e comunque entro e non oltre il termine di 15 gg. dalla notifica della presente ordinanza, al ripristino delle condizioni igienico sanitarie mediante:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

1. la rimozione e l'avvio al recupero e/o allo smaltimento secondo la normativa vigente in materia, di tutti i rifiuti di vario tipo presenti all'interno dell'unità immobiliare;
2. la pulizia del cortile di pertinenza dell'unità immobiliare da erbacce e piante infestanti;
3. la successiva disinfezione e disinfestazione di tutti gli ambienti al fine di allontanare ratti e parassiti vari ivi presenti.

- di provvedere entro e non oltre il termine di 30 gg. dalla notifica della presente ordinanza, all'avvio delle procedure previste dalla Legge 27.03.1992 n. 257 e dal D.M. 06.09.1994, nello specifico:

1. alla caratterizzazione delle lastre di fibrocemento danneggiate al fine di accertare l'effettiva presenza di amianto all'interno delle stesse;
2. all'individuazione una ditta specializzata autorizzata che provveda alla eventuale rimozione ed allo smaltimento di tutto il materiale contenente amianto presente nella copertura dell'unità immobiliare di proprietà, presentando alla ASSL di Sassari il "piano di lavoro";
3. all'esecuzione di quanto previsto nel piano di lavoro entro 30 giorni dalla comunicazione del parere positivo sul medesimo da parte della ASSL di Sassari;
4. in alternativa ai precedenti punti 2 e 3, secondo quanto previsto dal punto 2b del D.M. 06.09.1994, a designare una figura di responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive della copertura in fibrocemento contenente amianto, seguendo le indicazioni previste nel capitolo 4 dello stesso Decreto.

DISPONE

che in caso di inadempienza alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza venga applicata una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 (TUEL), come introdotto dall'art. 16 della Legge n. 3/2003, fatta salva l'applicazione da parte della competente autorità giudiziaria della contravvenzione di cui agli artt. 650 e 677 del Codice Penale e senza pregiudizio dell'azione penale ove il fatto costituisca più grave reato.

A seguito di eventuale verifica di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si procederà d'ufficio in danno ai soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione.

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale ed al Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASSL Sassari, quali organi di controllo e vigilanza, ciascuno per le rispettive competenze, le attività di controllo su quanto disposto dal presente provvedimento.

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata ai Signori:

- Apicella Nicola, nato a Porto Torres (SS) il 06.01.1956;
 - Apicella Rosa, nata a Porto Torres (SS) il 28.09.1957;
 - Apicella Maria Giovanna, nata a Porto Torres (SS) il 17.04.1959;
- in qualità di figli ed eredi della defunta Vidale Maria, proprietaria dell'unità immobiliare posta al piano terra del fabbricato sito in via Principessa Giovanna n. 20, identificata al Catasto Fabbricati al Foglio 5, Mappale 554, Subalterno 8 e Mappale 555.

DISPONE INFINE

- che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
 - ASSL Sassari - Servizio Igiene e Sanità Pubblica (pec: serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it);
 - Compagnia Carabinieri di Porto Torres (pec: tss26942@pec.carabinieri.it);
 - Comando di Polizia Locale (pec: polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it);
- che copia del presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

INFORMA

- che il Responsabile del Procedimento Amministrativo del presente atto è la Signora Anna Bitti, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Igiene Pubblica e Sanità Animale del Servizio Ambiente dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata di questo Ente (pec: ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it);

- che gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Servizio Ambiente dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata - via Ponte Romano n. 55 - 07046 Porto Torres (SS).

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO